

**SERVIZI DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI
CANOSA DI PUGLIA**
Capitolato Speciale di Appalto

Art. 1 – Contesto e obiettivi

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra il Comune di Canosa di Puglia (nel seguito, per brevità, “Comune”) e l’Impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, “l’Appaltatore”), avente ad oggetto l’affidamento a terzi dei servizi di vigilanza e di radioallarme degli immobili di proprietà comunale. – CIG 7735591BA0

L’appalto è costituito da un unico lotto, poiché, ai sensi dell’art.51 del Codice, il servizio oggetto dell’appalto è caratterizzato dall’uniformità tecnico-operativa della prestazione richiesta alle imprese concorrenti, tale da non aver reso possibile l’individuazione di alcuna convenienza economica ad una sua suddivisione in lotti. In particolare, le attività oggetto della presente gara sono riconducibili ad una prestazione unitaria, indivisibile e complementare.

Art. 2 – Oggetto del servizio

Oggetto di appalto è l’espletamento del servizio di vigilanza agli immobili di proprietà comunale articolato in:

- Servizio di vigilanza saltuaria generica esterna;
- Servizio di vigilanza mediante ispezione interna;
- Servizio di radioallarme con intervento;

Tutti i servizi dovranno essere assicurati dalla ditta aggiudicataria a mezzo dei propri vigili, armati e in divisa.

Gli immobili oggetto del servizio con la relativa descrizione della prestazione da eseguire per ciascuno di essi sono riportati di seguito.

Art. 3 – Descrizione del servizio

Il servizio oggetto di appalto consiste in:

a) Servizio di vigilanza saltuaria generica esterna

Sono sottoposti a servizio di vigilanza generica esterna i seguenti immobili, catalogati ai fini della determinazione del costo del servizio, secondo la categoria a fianco di ciascuno segnata:

N.	IMMOBILI	CATEGORIA
1	Edificio Scolastico “G. Bovio” e annessa palestra	Negozi e uffici
2	Edificio Scolastico “G. Mazzini”	Negozi e uffici
3	Edificio Scolastico “E. De Muro Lomanto”	Negozi e uffici
4	Edificio Scolastico “S.G. Bosco”	Negozi e uffici

5	Edificio Scolastico “U. Foscolo”	Negozi e uffici
6	Edificio Scolastico “Mauro Carella”	Negozi e uffici
7	Edificio Scolastico “Papa Giovanni XXIII”	Negozi e uffici
8	Uffici comunali via Puglia	Negozi e uffici
9	Stadio comunale San Sabino – zona 167	Negozi e uffici
10	Mercato comunale Piazza Galluppi	Negozi e uffici
11	Mercato coperto via Bari	Negozi e uffici
12	Gabinetti pubblici Piazza Galluppi	Negozi e uffici
13	Palazzo “Ex Carmelitani” – Piazza Umberto I	Negozi e uffici
14	Palazzo Casieri – Via Varrone	Negozi e uffici
15	Edificio CRESEC via Parini	Negozi e uffici
16	Urbanizzazioni zona PIP D2 S.S.93	Aziende e stabilimenti

Il servizio dovrà essere assicurato mediante passaggi saltuari, ad intervalli irregolari, per ognuno degli immobili sopra indicati, a partire dalle ore 19,00 di tutti i giorni dell’anno e fino alle ore 7,00 del giorno successivo, salvo che per i giorni di mancato utilizzo delle strutture, nei quali il servizio dovrà essere assicurato per tutte le 24 ore.

Per ognuno dei passaggi dovrà essere ispezionato l’intero perimetro degli immobili e verificato che ogni accesso agli stessi, nonché eventuali finestre e balconi di affaccio, siano ben chiusi e non presentino anomalie di sorta.

b) Servizio di vigilanza mediante ispezione interna

Sono sottoposti al servizio di vigilanza mediante ispezione interna, i giardini pubblici posti tra le vie G. Bovio, F. Rossi e Puglia, quelli ubicati in zona Costantinopoli, Villa Petroni e Parco Regina della Pace (zona 167), nonché la tensostruttura e il campo di calcetto ubicati presso l’ex Campo sportivo “S. Marocchino” in Viale I Maggio.

Gli immobili di cui innanzi, ai fini della determinazione del costo del servizio, sono catalogati nella categoria Negozi ed Uffici.

Il servizio di vigilanza dovrà essere assicurato mediante 2 (due) passaggi giornalieri, interni notturni, saltuari ad intervalli irregolari:

- nel periodo da Ottobre a Marzo con inizio dalle ore 22,00 e fino alle ore 7,00 del giorno successivo;
- nel periodo da Aprile a Settembre con inizio dalle ore 24,00 e fino alle ore 7,00 del giorno successivo.

Alla tensostruttura e al campo di calcetto ubicati presso l’ex Campo sportivo “S. Marocchino” in Viale I Maggio il servizio di vigilanza dovrà essere assicurato, inoltre, mediante ulteriori 3

(tre) passaggi giornalieri, saltuari, ad intervalli irregolari, a partire dalle ore 7,00 del mattino e sino all'ora di inizio dei passaggi notturni di cui al punto precedente.

All'inizio di ciascun mese l'Aggiudicatario dovrà fornire all'Ufficio LL.PP. – Patrimonio un rapporto con l'indicazione degli orari dei passaggi interni effettuati nel mese precedente.

c) Servizio di radioallarme con intervento

Sono sottoposti al servizio di radioallarme con intervento, i seguenti immobili comunali, catalogati, ai fini della determinazione del costo del servizio, secondo la categoria a fianco di ciascuno indicata:

N.	IMMOBILI	CATEGORIA
1	Palazzo di Città	Negozi e uffici
2	Ufficio di Piano e Servizi Sociali – Via G. Bovio	Negozi e uffici
3	Comando di Polizia Municipale e Uffici Giudice di Pace – Via F. Rossi angolo Via A. De Gasperi	Negozi e uffici
4	Uffici comunali di Via G. Falcone	Negozi e uffici
5	Sala multimediale Scuola Giovanni Paolo II	Negozi e uffici
6	Museo Palazzo Iliceto	Edifici Pubblici
7	Antiquarium San Leucio	Edifici Pubblici
8	Uffici comunali Via Puglia e Zona Castello	Negozi e uffici
9	Palazzetto dello Sport e pertinenze	Edifici Pubblici
10	Teatro Comunale “R. Lembo” – Via Piave	Edifici Pubblici

Il servizio dovrà essere assicurato nell'arco dell'intera giornata, mediante collegamento degli impianti di allarme esistenti in ogni singolo edificio alla centrale operativa, presidiata e attiva 24 ore su 24, dalla ditta aggiudicataria, tramite trasmettitori radio.

E' onere della ditta aggiudicataria verificare la corretta funzionalità degli impianti di allarme, la dotazione tecnologica degli stessi, l'eventuale smontaggio e rimozione di materiale tecnologico obsoleto (ponti radio, sensori, collegamenti e cablaggi ecc.), la fornitura in opera di sistema di radioallarme a titolo di comodato gratuito per tutta la durata dell'appalto, compreso collegamenti alle centraline di allarme, alla rete internet, compreso ogni onere di trasporto, montaggio, cablaggio, ecc. necessari per dichiarare gli impianti funzionanti a regola d'arte.

E' onere dell'aggiudicatario, per ciascuna centrale di allarme esistente presso gli immobili di cui innanzi, operare il reset dei codici con attribuzione dei codici installatore, utente principale e utenti secondari nel numero necessario secondo disposizione del competente Settore.

Sono, altresì, compresi gli oneri di rimozione del materiale fornito in comodato d'uso al termine

dell'appalto.

In caso di segnalazione di allarme o di manomissione del sistema dovrà essere garantito il servizio di pronto intervento da parte delle guardie giurate per le necessarie verifiche, controlli e ripristino del sistema entro un tempo massimo di 15 (quindici) minuti.

Dovrà essere assicurata, inoltre, giornalmente l'apertura e la chiusura degli accessi al Palazzo di Città e, a chiamata se necessario, degli immobili sedi di uffici comunali, secondo gli orari di apertura e chiusura degli stessi, che saranno comunicati dal Settore competente.

Art. 4 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

I vigili in servizio dovranno essere dotati di idonei mezzi per poter comunicare tra loro e con la propria centrale operativa, dovranno essere muniti di arma, divisa e muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dall'Istituto di vigilanza aggiudicatario.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare ai vigili in servizio mansioni integrative, quali ad esempio la custodia delle chiavi di uffici e/o edifici.

La Stazione Appaltante ha facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute dalla S. A. più adeguate e ulteriori rispetto a quelle previste dal presente capitolato, il controllo del corretto espletamento del servizio.

Per una ulteriore verifica della funzionalità degli impianti di radioallarme presso le varie strutture, la ditta appaltatrice, a cadenza quindicinale, provvederà alla verifica degli impianti presso ogni singola centralina, al fine di evitare interruzioni del servizio che potrebbero causare furti e atti vandalici, senza ulteriori aggravii di spesa per l'Amministrazione.

Si precisa che le suddette verifiche non sono oggetto di nessun compenso aggiuntivo rispetto all'ammontare dell'appalto dovendo, l'Aggiudicataria, mantenere per tutta la durata dell'appalto, a propria cura e spese, integra la funzionalità degli impianti concessi in comodato.

Art. 5 - Corrispettivo

L'importo annuo posto a base di gara è pari ad € 49.180,00 oltre IVA al 22%, mentre quello complessivo, per tutta la durata contrattuale, corrisponde a € 147.540,00, oltre IVA (€ 49.180,00 x 3 anni). Il corrispettivo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara è da considerarsi omnicomprensivo di tutti gli oneri, condizioni e spese relative alle prestazioni oggetto del presente appalto effettuate a regola d'arte e nel pieno rispetto delle previsioni contrattuali.

Per l'espletamento dei servizi di cui al presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali bisogna adottare misure di sicurezza e pertanto non sussistono costi della sicurezza di cui all'art. 26, c.3, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Art. 6 - Revisione prezzi

L'Amministrazione riconoscerà, dopo il dodicesimo mese successivo all'inizio dell'esecuzione delle prestazioni dell'appalto, la revisione annuale del prezzo in misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI versione che esclude il calcolo dei tabacchi) verificatasi l'anno precedente. A pena di decadenza, la richiesta di revisione dovrà comunque essere presentata per iscritto alla stazione appaltante da parte del soggetto aggiudicatario entro il mese di giugno di ciascun anno e riscontrata previa istruttoria del RUP.

Art. 7 - Durata del Contratto

La durata del contratto è fissata in anni 3 (tre) decorrenti dalla effettiva data di attivazione del servizio oggetto dell'appalto, indicata in un apposito verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto, in base alle proprie esigenze, di apportare modifiche diminuendo e/o incrementando le prestazioni oggetto del servizio, sulla base di proprie esigenze e/o di disposizioni di legge che intervengano in tal senso, anche per brevi e limitati periodi, senza che l'aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna. Resta inteso che qualsiasi modifica in aumento, dovrà essere eseguito agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti dal presente Capitolato e dal relativo contratto di appalto. Qualunque modifica relativa alla quantità delle prestazioni richieste dovrà essere autorizzata per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del servizio preposto. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà ai sensi dell'art. 21 sexies della L. 241/90 di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge e dal presente capitolo.

Alla scadenza del contratto l'Amministrazione comunale potrà richiedere all'aggiudicatario, agli stessi patti e condizioni, la proroga tecnica del servizio per un periodo massimo di 6 mesi, per garantirne la continuità fino alla individuazione del nuovo aggiudicatario e comunque per il periodo strettamente necessario alla conclusione per le procedure di individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 c. 11 d.lgs 50/2016. Il soggetto aggiudicatario del presente appalto, è tenuto a proseguire il servizio come sopra detto.

Art. 8- Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione

Le verifiche di conformità sono effettuate dal Direttore dell'esecuzione del contratto che è il soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici del Comune, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del Comune.

La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che sarà emessa dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

In tal senso, l' Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato al Comune per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell' Appaltatore, a vigilare affinchè ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto del Comune.

Art. 9 - Soggetti ammessi alla gara e prescrizioni generali

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016. E' consentita, altresì, la presentazione di offerte da parte da parte dei soggetti di cui all'art.45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Art.10 - Requisiti di partecipazione alla gara

Per la partecipazione alla gara sono richiesti i seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale:

- . insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 del Codice dei contratti;
- . che non incorrano nei divieti di cui all'art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016

b) Requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti) per lo svolgimento del tipo di prestazione oggetto dell'appalto. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- per le sole società cooperative: iscrizione all'Albo delle società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo economico ai sensi del D.M. 23.06.2004;
- possesso di valida licenza di "Istituto di vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza" di cui al decreto del Ministro dell'Interno 269/2010, come modificato e

integrato dal D.M. 56/2015, rilasciata da autorità competente; Saranno ammessi anche coloro che daranno prova di aver avviato la pratica per il rinnovo della licenza o per l'estensione territoriale della stessa, ma in tal caso l'aggiudicatario dovrà dimostrare che al momento dell'aggiudicazione la pratica è conclusa e quindi di possedere la Licenza sopra descritta.

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- disponibilità di adeguati mezzi finanziari ad assumere ed eseguire la prestazione oggetto del presente appalto dimostrata dalla presentazione di dichiarazioni da parte di almeno un istituto bancario o intermediario, autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993.

d) Requisiti di capacità tecnica - organizzativa:

- il concorrente deve dimostrare di aver svolto, nel triennio antecedente, servizi di Vigilanza della stessa tipologia di quelli messi a gara presso Enti pubblici o privati, per un importo complessivo nel suddetto periodo non inferiore ad € 147.540,00 (oltre IVA), ritenendo tale importo quale minimo a garanzia della corretta prestazione richiesta stante la specificità del servizio da appaltare.

- avere avuto, nel triennio antecedente, un numero medio annuo di addetti non inferiore a dieci unità.

Art. 11 - Avvalimento

Ai sensi dell'art.89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, ai sensi dell'art.45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art.83, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione di requisiti generali e di idoneità professionale.

Non è consentito, a pena di esclusione, che più concorrenti si avvalgano dei requisiti della stessa impresa ausiliaria, e che partecipino contemporaneamente alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'art.89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Esclusioni dall'avvalimento: ai sensi dell'art.89, comma 11 del Codice, non è ammesso l'avvalimento dei requisiti richiesti per la prestazione secondaria, poiché la stessa è caratterizzata da notevole contenuto tecnologico e da rilevante complessità tecnica.

Art. 12- Procedura di aggiudicazione

La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purchè ritenuta conveniente e congrua da parte del Comune, mediante procedura aperta, da

aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 3, lett.a) del Codice, da una Commissione giudicatrice, nominata dopo la presentazione delle offerte.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che riporterà complessivamente il punteggio più alto (max 100 punti) e avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

Elementi di valutazione	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

OFFERTA TECNICA

L'attribuzione del punteggio tecnico (max 70 punti) alle offerte ammesse avverrà sulla base degli elementi riportati per ciascun sub-criterio della tabella sottostante, fino al corrispondente valore massimo attribuibile.

1.Organizzazione del servizio	(max) Punti 24	
SUBCRITERIO 1. Organizzazione del servizio	Valore Massimo attribuibile	INDICAZIONI
1.a. Organico del personale che s'intende impiegare per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto distinto per livello e qualificazione	(max) Punti 8	Il Concorrente deve indicare le risorse umane che intende impiegare per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, tenendo conto del livello e della qualifica ed in particolar modo alla centrale operativa, indicando i vantaggi che tale soluzione può portare al servizio (organigramma, metodi e criteri di organizzazione e supervisione, presidi e loro localizzazione sul territorio, etc.).
1.b. Tipologie di attrezzature e tecnologie che s'intende utilizzare per l'esecuzione del servizio	(max) Punti 6	Il Concorrente deve esporre in modo chiaro ed univoco la tipologia e la tecnologia(quali ad es.: il numero di frequenze ministeriali in concessione, banda larga, cellulari GPS/GPRS.....) delle attrezzature che mette a disposizione per l'esecuzione del servizio
1.c. Modalità organizzative di intervento negli immobili che saranno oggetto del servizio, con indicazione delle procedure che s'intende utilizzare per il servizio	(max) Punti 10	Il Concorrente deve esporre in modo chiaro ed univoco le soluzioni organizzative di intervento negli immobili che saranno oggetto del servizio. Per quanto riguarda i servizi di emergenza dovranno essere indicati i tempi di intervento

continuativo e per i casi di emergenza con rispettive fasi e tempi massimi di intervento.		massimi. Dovranno essere descritte le modalità e le fasi operative, nonchè soluzioni che possono apportare miglioramenti al servizio.
---	--	---

2. Capacità tecnica	(max) Punti 22	
SUBCRITERIO	Valore Massimo attribuibile	INDICAZIONI
2. Capacità tecnica		
2.a. Struttura tecnico-organizzativa della Azienda del Concorrente	(max) Punti 11	Il Concorrente deve indicare le risorse umane distinte per categorie, i sistemi di reperimento e gestione del personale, le modalità per le sostituzioni del personale (per ferie, malattie, infortuni, etc.) nonchè i mezzi operativi, le tecnologie possedute e, se ricorre il caso, quelle in uso esclusivo.
2.b. Tecnologie e sistemi che s'intende utilizzare per i collegamenti con la Centrale Operativa.	(max) Punti 6	Il Concorrente deve indicare le attrezzature possedute a qualsiasi titolo ed i loro livelli di affidabilità.
2.c. Apparati della Centrale Operativa anche ad uso esclusivo che s'intende utilizzare per l'esecuzione del servizio.	(max) Punti 5	Il Concorrente deve indicare gli apparati tecnologici per i collegamenti, le loro caratteristiche tecniche e i loro livelli di qualità ed affidabilità.

3. Formazione del Personale	(max) Punti 10	
SUBCRITERIO	Valore Massimo attribuibile	INDICAZIONI
3. Formazione del Personale		
3.a. Attestati di partecipazione a corsi specifici da parte del personale che s'intende utilizzare per l'esecuzione del servizio.	(max) Punti 6	Il Concorrente deve indicare la partecipazione a corsi antincendio, di primo soccorso e di tiro del personale che s'intende utilizzare per l'esecuzione del servizio.
3.b. Altri attestati relativi a specializzazioni al servizio oggetto dell'appalto.	(max) Punti 4	Il Concorrente deve indicare gli altri corsi di formazione del personale di specifica pertinenza in relazione all' oggetto dell' appalto nonchè i processi di formazione continui a cui verrà sottoposto il personale.

4. Migliorie proposte e servizi liberamente offerti	(max) Punti 14	
SUBCRITERIO	Valore Massimo	INDICAZIONI

4. Migliorie proposte e servizi liberamente offerti	attribuibile	
4.a. Migliorie offerte rispetto alle prestazioni da capitolato tenuto conto della incidenza sull'offerta economica.	(max) Punti 14	Il Concorrente deve indicare le migliorie che intende offrire rispetto alle prestazioni previste nel capitolato e per il numero degli immobili, tenendo presente l'incidenza di queste sull'offerta economica che sta per formulare.

L'offerta tecnica vincola l'offerente a quanto segue.

La proposta di tutti gli impianti da installare deve essere corredata da elaborato grafico planimetrico che individui il posizionamento delle apparecchiature tecnologiche da impiegare e da una relazione tecnico descrittiva relativa a tutti i componenti dell'impianto offerto.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature offerte sono a totale carico dell'aggiudicataria per l'intera durata dell'appalto.

Le apparecchiature fornite devono essere poste in opera e collaudate entro 30 gg. dalla consegna del servizio.

Per ciascun criterio di valutazione di natura discrezionale ciascuno dei commissari attribuirà un coefficiente variabile tra 0 e 1.

Si procederà successivamente, per ciascun criterio, al calcolo della media dei coefficienti e infine si procederà alla riparametrazione degli stessi attribuendo, per ciascun criterio, valore 1 al coefficiente maggiore e al ricalcolo proporzionale degli altri coefficienti.

Detti coefficienti definitivi saranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile al criterio in esame ottenendo così il punteggio di ogni offerta per quel criterio in esame.

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno dei criteri relativi alla singola offerta.

Seconda riparametrazione finale: una volta individuata la migliore offerta tecnica, se nessuna offerta ottiene come punteggio complessivo, per **l'intera Offerta Tecnica, il valore massimo della somma della somma dei pesi** previsti dal presente capitolato per tutti gli elementi della predetta Offerta Tecnica- si procede alla seconda riparametrazione al fine di garantire il necessario rapporto tra peso dell'offerta economica e peso dell'offerta tecnica.

OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente deve presentare l'offerta, valida per l'intera durata del servizio in appalto, in ribasso unico percentuale, così in cifre come in lettere, sull'importo posto a base di gara al netto dell'IVA.

Il punteggio relativo al prezzo (Max 30 punti) verrà assegnato con la seguente formula:

$$P = \frac{30 \times (\text{ribasso offerto})}{\text{Ribasso massimo}}$$

$$\text{Ribasso massimo}$$

(Il punteggio così calcolato sarà arrotondato alla 3^a cifra decimale dopo la virgola. La 3^a cifra decimale a sua volta sarà arrotondata all'unità superiore, qualora la 4^a cifra decimale sia pari o superiore a 5. Non saranno ammesse offerte al rialzo).

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente Capitolato speciale d'appalto, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonchè offerte incomplete e/o parziali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.

Il punteggio complessivo di ciascuna offerta sarà ottenuto sommando il punteggio conseguito dalla stessa nella valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il Comune né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

In caso pervenga una sola offerta valida, la Commissione di gara non procederà alla attribuzione di punteggio, ma dovrà pronunciarsi, alla luce dei criteri di valutazione indicati nel presente atto, sulla idoneità dell'offerta presentata a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione in relazione agli obiettivi perseguiti con la procedura di gara e sulla sua congruità e convenienza, anche in relazione all'offerta tecnica presentata.

Art. 13 - Verifica di anomalia delle offerte

La valutazione della congruità dell'offerta sarà effettuata dalla Commissione di Gara per quelle offerte in cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti (art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016).

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art.97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso previsto dall'art.97, comma 6 del Codice, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e/o realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. E' facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Art. 14 - Pagamenti e fatturazione

Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture che

verranno emesse alla scadenza di ogni trimestre con mandato di pagamento a favore dell'Appaltatore, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio e del documento unico di regolarità contributiva.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Canosa di Puglia - (C.F. 81000530725) IV Settore - Ufficio Servizi Amministrativi - Piazza Martiri XXIII Maggio n. 5 - 76012 Canosa di Puglia e riporteranno un rendiconto analitico dei servizi effettuati nonchè le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Gli interventi straordinari, qualora fossero richiesti, dovranno essere fatturati separatamente indicando il servizio prestato, il luogo, la data e l'ammontare.

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- a) il codice progressivo di registrazione
- b) il numero della fattura
- c) la data di emissione della fattura
- d) il nome del creditore e relativo codice fiscale
- e) l'oggetto del servizio
- f) l'importo totale, al lordo dell'IVA e/o *split payment*
- g) la scadenza della fattura
- h) gli estremi dell'impegno indicato in fattura, il capitolo del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento
- i) il codice identificativo di gara CIG
- j) tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente - Codice CAB -ABI ~IBAN ecc.)
- k) codice univoco ed ogni altra indicazione utile.

La mancata indicazione nella fattura di tutte le indicazioni sopra riportate comporterà ritardi nel pagamento o la restituzione insoluta della fattura. Qualora il Comune di Canosa di Puglia nel controllo delle fatture addebitate rilevi errori o imprecisioni, contesterà tali irregolarità al FORNITORE che dovrà emettere nota di credito.

In tale fattispecie non si darà luogo in nessun caso all'applicazione e/o riconoscimento interessi moratori o altre indennità di qualsiasi tipo. Dalle fatture saranno detratte le eventuali penalità applicate. In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Art. 15 - Aumento diminuzione delle prestazioni

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento o una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto.

Variazioni di importo superiore al 20% dell'importo dell'appalto potranno essere concordate

con l' Appaltatore.

Nel caso in cui l' Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni la garanzia dovrà essere adeguatamente integrata.

Ogni nuovo servizio, ovvero ogni incremento dei servizi di vigilanza non armata di cui al presente Capitolato speciale dovrà comunque essere sempre previamente autorizzato dal Dirigente del Settore.

Le prestazioni effettuate in assenza di preventiva approvazione non saranno retribuite.

Alla scadenza contrattuale del servizio oggetto del presente capitolato la proprietà degli impianti offerti ed installati dalla ditta aggiudicataria del servizio diventano di proprietà comunale.

All'uopo la ditta si obbliga a consegnare alla fine del rapporto contrattuale gli *as built* di tutti gli edifici oggetto del servizio e tutta la documentazione tecnica degli apparati e componenti costituenti l'impianto:

- Manuali utente e di installazione
- Certificazioni componenti e apparecchiature
- Dichiarazioni di conformità ex DPR 37/08
- Codici installatore, utente principale e disinstallazione.

Art. 16 - Trasferimento o sostituzione immobile oggetto del servizio

Qualora nel corso del periodo contrattuale, la sede di alcuni servizi dovesse essere, per qualsiasi motivo, trasferita in un altro immobile del Comune di Canosa di Puglia, l' Appaltatore è obbligato a continuare il servizio nella nuova sede o nelle nuove sedi, alle stesse condizioni del presente Capitolato e dell'offerta presentata.

Art. 17 - Disciplina e requisiti del personale dipendente

Il servizio dovrà essere svolto, a mezzo di vigili in possesso di licenza ex art. 134, 1° comma, T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931), rilasciata dalla competente Prefettura, sulla base dei requisiti di cui all'art. 138 del predetto Testo Unico.

I suddetti vigili devono possedere i seguenti requisiti psicoattitudinali, derivanti dalla:

- _ Capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico;
- _ Attitudine ad esercitare compiti di sicurezza ed in particolare ad individuare possibili pericoli per la salvaguardia della vita umana e dei beni, anche nel comportamento delle persone presenti nell' area.

All'atto di affidamento del servizio, l'appaltatore comunica al D.E., l'elenco del personale impegnato nel servizio, indicando la sede di lavoro. L'elenco è tenuto aggiornato con comunicazioni da inviare per iscritto entro 5 (cinque) giorni dalla variazione. L'elenco comprende tutti i lavoratori con l'indicazione, per ciascuna unità di personale, degli estremi del documento di riconoscimento del numero di licenza con relativa data di scadenza. L'elenco del

personale è accompagnato dal nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del medico competente di cui al D.Lgs. 81/2008. Oltre all'armamento individuale, i vigili impegnati nel servizio di cui al presente Capitolato sono dotati di collegamento radio o telefonico con la centrale operativa.

Assunzione e trattamento del personale dipendente: il personale è assunto dall'appaltatore nel rispetto del C.C.N.L. della categoria ed è assicurato secondo le norme di legge. E' fatto obbligo dell'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro nei riguardi dei dipendenti e, nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

Il personale addetto ai servizi di sorveglianza deve essere particolarmente addestrato per lo svolgimento delle mansioni cui viene adibito ed in possesso del decreto di nomina a guardia particolare giurata, a norma del testa unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773. Deve essere altresì munito di regolare porto d'armi e di tessera di riconoscimento con fotografia.

I vigili sono assoggettati all'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti di Pubblica Sicurezza.

I vigili dovranno prestare servizio nella divisa autorizzata dalla Prefettura, portare in modo visibile un'efficiente arma in dotazione e apposita targhetta di riconoscimento, indossare indumenti, calzature e accessori protettivi previsti da norme di legge o accordo sindacale ai fini della tutela antinfortunistica e dell'igiene e sicurezza sul lavoro. Dovranno inoltre essere forniti di accessori e strumenti tecnologicamente avanzati.

Gli stessi, all'atto dell'assunzione, dovranno essere stati sottoposti a visita medica a carico dell'Appaltatore per l'accertamento della loro idoneità psicofisica ed aver eseguito, prima dell'avvio della loro attività, un corso di preparazione ai servizi istituzionali ed all'uso delle armi. Al Direttore dell'esecuzione del contratto, su segnalazione dei responsabili dei servizi ove vengono eseguite le prestazioni, è concessa la facoltà di chiedere la sostituzione dei vigili ritenuti non rispondenti alle esigenze del servizio.

Il personale dovrà essere, inoltre, di gradimento dell'Amministrazione Comunale, che in caso contrario, si riserva la facoltà di richiederne in qualunque momento la sostituzione.

In tali ipotesi l'Appaltatore si dovrà impegnare a soddisfare la richiesta di sostituzione entro il termine di dieci giorni lavorativi.

Art. 18 - Obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L' Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L' Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L' Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell' Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l' Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanta dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dal Comune direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, il Comune ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

L' Appaltatore è obbligato a fornire a semplice richiesta dell' Amministrazione Comunale ed in qualsivoglia momento di esecuzione dell'appalto un elenco nominativo del personale addetto al servizio con le relative qualifiche.

Detto elenco deve essere aggiornato in caso di nuovi inserimenti anche a carattere temporaneo e/o sostituito non appena tale necessità si verifichi.

L' Appaltatore si impegna a far sì che il personale impiegato, nei rapporti con i dipendenti dell' Amministrazione Comunale, con l'utenza istituzionale e con estranei, tenga sempre un contegno irreprerensibile e che rispetti il segreto su tutto ciò che, per ragioni di servizio, possa venire a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti o notizie in genere riguardanti l' Amministrazione Comunale.

L' Appaltatore, a proprie spese, dovrà pertanto, ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 Agosto 2007 n.123, munire il personale addetto di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Ogni addetto è tenuto ad esporre detta tessera di riconoscimento.

In caso di assenza del personale normalmente impiegato nell' esecuzione del servizio,

l'Appaltatore dovrà garantire la sostituzione di questa comunicando tempestivamente i nominativi del personale supplente. L'Appaltatore dà atto di essere a perfetta conoscenza dell'ubicazione, dell'estensione e dell'utilizzo dei locali o zone ove dovrà svolgersi il servizio. Ne consegue che nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi evenienza dovesse insorgere nel corso di validità del presente contratto, in relazione ad una pretesa od eventuale imperfetta acquisizione di tutti gli elementi che possono influire sull'esecuzione del servizio e che concorrono alla determinazione del suo corrispettivo.

L'Appaltatore adotta nell'espletamento del servizio tutte le cautele necessarie per le esigenze di sicurezza e di garanzia dei valori e dei beni dell'Amministrazione Comunale ed è sempre e direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio stesso, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

L'Aggiudicatario deve essere munito di un'efficiente organizzazione ed essere dotato di moderne attrezzature e dispositivi (ad esempio ricetrasmettitori portatili, sistemi di comunicazione audio e video), inclusa centrale radio operativa, onde consentire il collegamento continuo sia con le sue forze operative che con le Forze dell'Ordine.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di utilizzo di un numero non inferiore a 4 veicoli in dotazione all'istituto che operino contestualmente ed in via continuativa per le 24 ore sul territorio di Canosa di Puglia, di cui si dovrà indicare tipo e numero di targa ed allegare copie dei libretti circolazione. La ditta deve inoltre attestare quotidianamente l'impiego contestuale sulle 24 ore di non meno di quattro vigili nel territorio del Comune di Canosa di Puglia per l'intero periodo di durata del contratto di appalto.

Art. 19 - Osservanza alle norme di P.S.

L'appaltatore è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di polizia ed alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti ai servizi di vigilanza privata in generale, ed a quelli specificatamente previsti nel presente Capitolato.

Art. 20 - Sicurezza

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, comprendendo altresì la formazione antincendio e di primo soccorso.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto al servizio contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di

legge in materia (D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.).

L'Appaltatore dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.Lgs. sopra richiamato. Allorchè l'esecuzione del servizio avviene all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione comunale, il prestatore di servizio si obbliga, ai sensi dell'art.26 comma 2 lettera a) e b) e art. 26, comma 3, del D.Lgs. n.81/2008, a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente (direttore dell'esecuzione e/o dirigente). Inoltre, il prestatore di servizio, si obbliga a partecipare, ove promosse dal Datore di lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento. L'Appaltatore, inoltre, ai fini della eliminazione dei rischi, dovrà attuare gli interventi previsti nel DUVRI (documento unico valutazione rischi da interferenze) per l'eliminazione delle interferenze. Nel caso l'Appaltatore presenti proposte integrative al DUVRI, le medesime saranno oggetto di attenta valutazione da parte dell'Amministrazione, pertanto, il DUVRI potrà essere aggiornato su proposta dell'Appaltatore, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative. Tale documento potrà essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Art. 21 - Vigilanza e controlli

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute dalla A.C. più adeguate e ulteriori rispetto a quelle previste dal presente Capitolato, il controllo del corretto espletamento del servizio.

Per una ulteriore verifica della funzionalità degli impianti di radioallarme presso le varie strutture, l'Appaltatore a cadenza quindicinale provvederà alla verifica dell'impianto presso ogni singolo plesso, al fine di evitare interruzioni del servizio che possano causare furti e atti vandalici senza ulteriore aggravio di spesa per l'Amministrazione.

Al Direttore dell'esecuzione del contratto è data comunque la possibilità, in ogni caso e tempo e senza nessun preavviso, di verificare il corretto funzionamento degli impianti.

Si precisa che le suddette verifiche non sono oggetto di nessun compenso aggiuntivo rispetto all'ammontare dell'appalto.

Tutti i rapporti di verifica faranno parte integrante e sostanziale degli atti di contabilità,

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'Appaltatore, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

Art. 22 - Penali

La Stazione Appaltante, nei casi sotto indicati e previa comunicazione scritta fatta a seguito di istruttoria da parte del direttore di esecuzione anche a seguito di eventuali segnalazioni

e/o comunicazioni che perverranno da parte del comando VV.UU. e/o dai vari uffici e servizi comunali, può applicare una penale come di seguito indicato:

- Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'attivazione del servizio oggetto del presente appalto rispetto alla data concordata (non imputabile all' Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito): 1‰ (unopermille) dell'importo netto contrattuale.
- Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'attivazione di servizi aggiuntivi rispetto alla data concordata (non imputabile all' Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito): € 200,00 (duecento/00), oltre all'eventuale risarcimento del maggiore danno.
- Per ogni irregolarità nell'esecuzione del servizio, rispetto a quanto indicato nel presente capitolato e a quanto concordato in corso d'opera, € 200,00 (duecento/00).

Le suddette penali sono cumulabili tra loro. Le penalità saranno contestate mediante comunicazione scritta dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, il Comune provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che l' Amministrazione intenda eventualmente intraprendere, compreso l'incameramento della cauzione.

Art. 23 - Sospensione dei servizi

L' Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell' Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell' Appaltatore per tutti gli oneri consequenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Comune e consequenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

In caso di riduzione del servizio, a seguito di indisponibilità permanente di uno o più stabili, il Comune si riserva, previo preavviso scritto, di ridurre le prestazioni oggetto dell'appalto senza che l'impresa possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta.

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili al Comune di Canosa di Puglia, lo stesso potrà sospendere in tutto o in parte l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, per tutta la durata della causa ostativa, dal giorno in cui questa si è

verificata senza che l'impresa possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta.

Art. 24 - Esecuzione in danno

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro soggetto economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'operatore economico aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Civica Amministrazione.

Per il risarcimento dei danni, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 25 - Risoluzione contrattuale per inadempimento

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale complessivo, IVA esclusa, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso il Comune avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
- b) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: sospensione dei servizi, obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, responsabilità per violazione di diritti di privativa, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto;
- c) frode nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- d) sospensione dell'erogazione del servizio a seguito di decisione unilaterale.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In ogni caso, il Comune potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il verificarsi di fattispecie di cui sopra comporterà la trasmissione dell'informazione da parte del Comune all'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici per l'annotazione nel Casellario informatico per Lavori Servizi e Forniture.

In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione della stesso. Ai sensi dell’art.110 del D.Lgs. 50/2016, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’ originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 26 – Subappalto

Considerata la particolare natura del servizio, la segretezza e la riservatezza richieste per le prestazioni ad esso connaturate, ai sensi e per gli effetti dell’art.89, comma 4, del Codice l’impresa aggiudicataria dei servizi dovrà assicurare in proprio tutte le prestazioni di vigilanza.

Potrà invece concedere in subappalto, ai sensi dell’art.105 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, in favore di impresa in possesso di idonea qualificazione, esclusivamente, la fornitura e posa in opera del “potenziamento dell’infrastruttura tecnologica esistente e relativa implementazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi elettronici e telematici della centrale operativa e dei terminali periferici, utilizzati per la vigilanza del patrimonio immobiliare a cui sono destinati”

Pertanto, il concorrente può indicare all’atto dell’offerta la predetta parte del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art.105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Art. 27 - Divieto di cessione del contratto - cessione del credito

E’ vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art.106 del D.Lgs 50/2016. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall’art.106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di inosservanza da parte dell’ Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 28 - Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell’ Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.

Qualora l’ Appaltatore sia una impresa individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’ Amministrazione proseguire il contratto con i suoi

eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l' Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il Comune ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell'Appaltatore, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

Art. 29- Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

L' Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo.

Art. 30 - Stipulazione del contratto, spese, imposte e tasse

Il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante dell' Amministrazione. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

Per quanta riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art.216, comma 11 del Codice e del DM 2 dicembre 2016 (GURI 25.1.2017, n.20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle spese di pubblicazione, nonché le relative modalità di pagamento.

Art. 31 - Deposito cauzionale definitivo

L' Appaltatore è obbligato a prestare un deposito cauzionale definitivo nella misura e con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, alle condizioni indicate nell'articolo citato.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’ Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.

Art. 32 - Responsabilità dell’ Appaltatore e polizza assicurativa

Nell’eventualità che si verificassero ammarchi di materiale o danni e si accertasse la responsabilità del personale dell’ Appaltatore, quest’ultimo risponderà direttamente nella misura che verrà accertata dall’ Amministrazione. Resta inteso che qual ora durante l’esecuzione del servizio o per cause a questa inerenti, dovessero verificarsi danni a persone o a cose di proprietà dell’ Amministrazione o di qualsivoglia soggetto, l’Appaltatore si obbliga all’integrale risarcimento dei danni.

E’ obbligo dell’ Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi da responsabilità civile nei confronti dell’ Amministrazione Comunale e dei terzi – RCT - con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’ Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’ Amministrazione Comunale, che agli effetti della polizza l’Amministrazione Comunale è considerato terzo e precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione/00).

L’ Appaltatore dovrà altresì essere in possesso di una polizza assicurativa per i propri dipendenti - garanzia RCO - con massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilonicinquecentomila/00) a copertura di ogni rischio di danni ad opere e impianti ed avente durata non inferiore a quella dell’appalto.

Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’ Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di

penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 33 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso il Comune sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura competente. La predetta legge 136/2010 e smi trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte del Comune sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto.

L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonchè le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell’art.3, co.7, della L.136/2010 l’appaltatore è tenuto altresì a comunicare al Comune gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’ Amministrazione e dagli altri soggetti di cui ai precedenti punti, il seguente codice identificativo gara (CIG): **7735591BA0**.L’appaltatore trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi.

Con riferimento ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva del contratto, l’appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune, apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi, restando inteso che il Comune si riserva di

procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi della legge e di contratto.

Art. 34 - Responsabilità per violazione di diritti di privativa

L'appaltatore assumerà ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti di questa Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, l'appaltatore assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

Il Comune sarà obbligato a informare prontamente per iscritto l'appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente periodo.

Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto del risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, salvo che l'appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 35 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgareli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Società sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali. L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze del Comune di Canosa di Puglia, cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altriimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 36- Condizioni generali di contratto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'operatore economico aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi.

L'operatore economico aggiudicatario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 codice civile, tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonchè le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

In particolare, l'operatore economico aggiudicatario accetta espressamente e per iscritto, a norma dell' art. 1341, comma 2, le clausole del presente Capitolato contenute nei seguenti articoli: 13 "pagamenti e fatturazione", 23 "penali", 24 "sospensione dei servizi", 25 "esecuzione in danno", 26" risoluzione per inadempimento".

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguitate con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 codice civile.

Art. 37 - Foro competente

Per la risoluzione di eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all'Autorità giudiziaria ordinaria. Foro territorialmente competente è il Foro di Trani.

Art. 38 - Trattamento dei dati personali

I dati verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR e del Decreto Legislativo 196/2003.

Nell'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio di cui al presente Capitolato saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. In particolare, si evidenzia che:

- a) i dati forniti saranno utilizzati per la verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione

della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;

c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- il personale interno dell’ Amministrazione;
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;

e) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il Dirigente del IV Settore.

L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. L’impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione al Comune.

Art. 39 - Norma di rinvio

L’esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato, i rapporti tra Amministrazione Comunale e l’ aggiudicataria e di questa con i propri dipendenti, sono regolati oltre che dal presente Capitolato, dalle Leggi e dalle norme del Codice civile. Per tutto quanto espressamente non previsto nel presente Capitolato speciale d’appalto, si rinvia al D. Lgs. 50/2016, al D.P.R. 207/2010 per quanto non abrogato, nonchè alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di vigilanza, in quanto applicabili.

Art. 40 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza

Il servizio di cui sopra è escluso dalla necessità di predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.), in quanto non ricade nella fattispecie di cui al comma 3 dell’ art. 26 del D.Lgs. 81/2008 per l’assenza di interferenze con le attività lavorative proprie della Stazione appaltante.

Art. 41 - Clausola sociale

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva di categoria in materia di riassorbimento del personale, previa valutazione di compatibilità con l’organizzazione di impresa, nel duplice senso che sia il numero dei lavoratori sia la loro qualifica devono essere armonizzabili con l’organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto.

L’elenco del personale attualmente impiegato nel servizio con i relativi livelli di inquadramento e retribuzioni lorde è riportato in allegato al presente capitolo.